



24 APR. 2020

Data

Protocollo N°

164235

Class: 6.320.02.2

Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Apicoltori – movimentazione e sciamature.**

PEC

Alle Prefetture della Regione del Veneto

e, p.c.,

Alla Direzione Agroalimentare
U.O. Competitività imprese agricole

Alle Associazioni degli Apicoltori del Veneto

Al Centro Referenza Nazionale Apicoltura - IZSve

In riferimento alle numerose richieste di chiarimento in merito alle movimentazioni in oggetto indicate si ritiene opportuno formulare le precisazioni di seguito riportate.

La Legge n. 313/2004, "Disciplina dell'apicoltura", considera le api un patrimonio dello Stato per l'elevato contributo che queste forniscono all'agricoltura; all'art. 1 l'apicoltura è infatti riconosciuta quale attività agricola di interesse nazionale.

Anche nella Legge Regionale 18 aprile 1994, n. 23 e s.m.i., "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura", l'apicoltura è definita una *"attività agricola che si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare"*.

I provvedimenti nazionali emanati a seguito dell'emergenza COVID-19 hanno confermato la valenza zootecnica di interesse per l'economia agricola del settore apistico: in particolare, il DPCM dell'11/03/2020 ha previsto all'art. 1, comma 4 che *"rimangono garantite le attività nel settore agricolo (e) zootecnico"*, e il DPCM del 22/03/2020 prevede all'art. 1 che vengano mantenute le attività di cui all'allegato 1, tra le quali figura il codice ATECO 01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", che ricomprende nel sottocodice ATECO 01.49.30 l'attività di apicoltura e produzione di miele e cera d'api.

In aggiunta a quanto sopra, l'Ufficio III della DG Sanità Animale del Ministero della Salute si è recentemente espresso, confermando che gli apicoltori, nello svolgimento del proprio lavoro e delle attività ad esso connesse, si possono spostare sul territorio, utilizzando il modulo di autocertificazione con indicata la voce "comprovate esigenze lavorative", ed allegando copia dell'estratto dell'anagrafe apistica nazionale che comprovi la loro attività.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il recupero degli sciami da parte degli apicoltori rientri tra le attività zootecniche necessarie per il governo degli apiari, nonché tra gli interventi indifferibili, necessari e urgenti di sanità pubblica, laddove la sciamatura costituisce eventuale pericolo per le persone.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

saia@regione.veneto.it



Pertanto, gli apicoltori che vengano chiamati ad effettuare tale attività o debbano recuperare un proprio sciame, utilizzeranno il vigente modulo di autocertificazione (accompagnato dalla citata copia dell'estratto dell'anagrafe apistica nazionale), nel quale potranno essere indicate, a seconda dei casi, le seguenti voci:

- (spostamento) per "comprovate esigenze lavorative";
- per "assoluta urgenza" o "situazione di necessità", qualora lo spostamento avvenga su richiesta di Enti/Autorità o segnalazione diretta da parte di singoli cittadini, specificando l'Ente/Autorità o il cittadino che ha effettuato la segnalazione.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/lf

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569 e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: Tel. 041-2791304